

===== STATUTO =====
della "Fondazione Buon Samaritano - Fondo di solidarietà
antiusura - ENTE FILANTROPICO DEL III SETTORE (E.T.S.)" =====

===== TITOLO I =====

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1) La Fondazione è denominata "Fondazione Buon Samaritano - Fondo di solidarietà antiusura - ENTE FILANTROPICO DEL III SETTORE (E.T.S.)", codice fiscale 94029890715. =====

La denominazione si giustifica perché il Buon Samaritano nel Vangelo è il personaggio che dette alta testimonianza della carità cristiana, prendendosi cura di uno straniero, che dai banditi era stato malmenato ed abbandonato sulla strada in fin di vita. =====

Art. 2) La Fondazione ha sede legale in Foggia presso la Caritas Diocesana, alla Via Campanile, numero otto (8). Opererà nella provincia di Foggia. =====

Art. 3) La Fondazione ha durata indeterminata. =====

===== TITOLO II =====

SCOPO - PATRIMONIO =====

Art. 4) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell'assistenza sociale ed intende rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana. In particolare la Fondazione svolge le attività richiamate alla lettera u) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017. =====

La Fondazione ha inoltre lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in difficoltà economiche a causa della piaga dell'usura, per rendere operante nel sociale il precetto dell'amore cristiano verso il prossimo, nonché lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione. La Fondazione potrà favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrino difficoltà di accesso al credito e che siano ritenuti meritevoli in base ai seguenti criteri: l'effettivo stato di bisogno del richiedente, la serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno, la capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale e le fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura. =====

La sussistenza dei detti criteri di meritevolezza sarà accertata con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7. =====

Al fine di raggiungere il suddetto scopo, la Fondazione deve innanzitutto individuare quali garanzie colui che, trovandosi in dette difficoltà, può offrire; poi potrà, eventualmente, integrare le garanzie offerte dal soggetto

con quelle che essa stessa può prestare per facilitare la concessione di credito a tasso agevolato da parte delle banche con le quali si è opportunamente convenzionata. =====

La Fondazione, a mezzo del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, delibera sulla concessione delle garanzie di cui al comma 6 dell'articolo 15 della Legge 7 marzo 1996, numero 108; le deliberazioni riguardanti le dette garanzie vengono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente. =====

La Fondazione potrà eventualmente concedere dei sussidi, senza rimborso del capitale, nella percentuale stabilita al successivo articolo 10. =====

La Fondazione inoltre potrà svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione di altre organizzazioni o di associazioni di volontariato. La Fondazione non ha scopo di lucro. =====

La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 176/2014, può altresì svolgere attività di microcredito, congiuntamente all'attività che svolge in forza dello statuto e dell'atto costitutivo, tutte attività aventi obiettivi di inclusione sociale e finanziaria. =====

Art. 5) La dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione è quella indicata nell'atto costitutivo della Fondazione medesima, ammontante oggi ad Euro 63.007,74 (sessantatremilasette virgola settantaquattro). =====

Il patrimonio potrà essere aumentato mediante le contribuzioni di terzi, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione impiega le rendite del patrimonio nella misura e con le modalità indicate nel successivo articolo 10. =====

Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e denominazione a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali. =====

In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del III Settore, salvo diversa indicazione della Legge. =====

Art. 6) Con la Fondazione del Buon Samaritano potranno confederarsi le Diocesi della Provincia di Foggia secondo modalità da determinarsi all'atto della confederazione medesima. =====

===== TITOLO III =====
===== AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA =====

Art. 7) La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, due dei quali saranno nominati dall'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino. I restanti tre membri saranno eletti dal Comitato Promotore di cui all'articolo 11. In caso di vacanza dei membri nominati dall'Arcivescovo, questi saranno nominati dall'Arcivescovo stesso entro tre mesi dalla vacanza. =====

Essi non hanno diritto a compensi, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. =====

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dall'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino tra i due consiglieri da lui nominati. =====

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Vicepresidente. =====

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Pastorale, di un Comitato Tecnico e di un Comitato Giuridico. =====

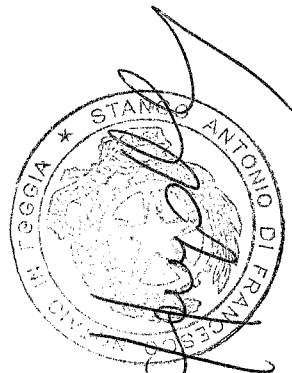
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il suo Presidente, in assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Fondazione. In particolare il Consiglio Direttivo, in linea con le finalità dell'Ente, provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente sicuro e redditizio, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio. =====

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente. =====

Il Consiglio Direttivo potrà istituire la categoria degli "Amici Sostenitori" della Fondazione; detta qualifica, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo e deliberativo, potrà essere attribuita a coloro che, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana e sociale, volessero contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione. Il Consiglio Direttivo potrà altresì individuare persone fisiche o giuridiche da cooptare nella Fondazione e da equiparare a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. =====

Il Comitato Pastorale, composto da almeno cinque membri, ha la funzione di prendere il primo contatto con chi è nello stato di bisogno, di assumere le opportune informazioni sulle condizioni della famiglia, di stendere una relazione circa le necessità e sottometerla all'esame del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Pastorale sono scelti dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino, con funzione consultiva. =====

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi si



Antonio Di Francesco

Luigi Neri
Luigi Neri
Giuseppe Di Girolamo

Giuseppe Di Girolamo
Marcello Neri

riuniscono tutte le volte che si renda necessario. =====

Il Comitato Pastorale elegge nel suo seno il Presidente, il quale dovrà tenere i rapporti col Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico, composto da almeno cinque membri, scelti dal Consiglio Direttivo, ha la funzione di: =====

a) individuare il tipo di garanzia che chi è nello stato di bisogno può offrire alle banche; =====

b) studiare, eventualmente di intesa col Comitato Giuridico, il tipo di convenzione tra la Fondazione e le Banche; =====

c) eventualmente predisporre perizie relative ad eventuali immobili da offrire in garanzia; =====

d) esprime un parere consultivo sulla concessione dei prestiti. =====

I membri del Comitato Tecnico, con modalità che essi stessi individueranno, scelgono tra essi il proprio Presidente, il quale tiene i rapporti col Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Tecnico, d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, stabiliscono la frequenza delle loro sedute; essi durano in carica tre anni e possono essere confermati per i trienni successivi. Il Comitato Giuridico ha la funzione di curare tutti gli aspetti legali nell'interesse della Fondazione; esso è costituito da cinque membri esperti in diritto, nominati dal Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato, con modalità che essi stessi individueranno, scelgono tra essi il proprio Presidente, il quale tiene i rapporti col Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Giuridico, d'intesa col Presidente del Consiglio Direttivo, stabiliscono la frequenza delle loro sedute. Tutte le cariche di componenti dei detti comitati sono gratuite. =====

I componenti del Consiglio Direttivo e di tutti i comitati di cui al presente articolo decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio. =====

Art.8) Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza il Vicepresidente: =====

1) convoca il Consiglio e lo presiede, proponendo la materia da trattare nelle singole adunanze; =====

2) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio; tiene i rapporti con i diversi Comitati. =====

Art.9) Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta al mese in seduta ordinaria per programmare l'attività della Fondazione ed esaminare quella già svolta; si raduna anche ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ed i Comitati di cui all'articolo 7 sono convocati dai rispettivi presidenti a mezzo mail indicando l'ordine del giorno. =====

===== TITOLO IV =====

===== IMPIEGO DEL PATRIMONIO ED EROGAZIONE DELLE RENDITE =====

Art. 10) Il Consiglio Direttivo, sulla base delle risultanze desunte annualmente dal bilancio, stabilisce l'entità delle percentuali delle rendite prodotte dal patrimonio da destinarsi alle diverse attività istituzionali nel rispetto dei seguenti limiti: =====

a) almeno il dieci per cento (10%) ad aumento del patrimonio iniziale; =====

b) non più del quindici per cento (15%) alle spese di gestione; =====

c) non più del ventitré per cento (23%) alla beneficenza diretta; =====

d) la restante quota a tutte le altre attività statutarie. ==

I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione verranno scelti in base ad un regolamento che il Consiglio Direttivo emanerà con apposita delibera, sentito, qualora ritenuto opportuno, il parere non vincolante dei vari Comitati. =====

===== TITOLO V =====

===== COMITATO PROMOTORE =====

Art. 11) Il Comitato Promotore è costituito dai fondatori. ==
I membri cooptati dal Consiglio Direttivo successivamente all'atto di fondazione sono equiparati a tutti gli effetti ai fondatori stessi. =====

Il Comitato Promotore è chiamato ad esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame. =====

Il Comitato Promotore elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa degli stessi, il proprio Presidente, il quale, al pari degli altri membri del Comitato stesso, avrà funzione a rilevanza meramente interna. =====

Il Comitato si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta l'anno. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. =====

Il Comitato Promotore elegge, a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, tre dei componenti il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle professionalità richieste dalle finalità della Fondazione stessa. Qualora, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo eletti dal comitato, il comitato medesimo provvederà alla loro sostituzione con maggioranza assoluta dei presenti, entro tre mesi dalla vacanza. =====

Tutti i membri nominati in sostituzione, sia dal Comitato Promotore sia dall'Arcivescovo, dureranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri. =====

Tutte le cariche sono gratuite. Possono far parte del Comitato Promotore anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante. =====

===== TITOLO VI =====

===== ESERCIZIO =====

Art. 12) L'esercizio finanziario decorre dal dì uno (1)

gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====
Il Consiglio Direttivo, entro il trentuno (31) marzo di
ciascun anno, approva il bilancio relativo al precedente
esercizio, trasmettendone copia al Presidente del Comitato
Promotore. =====

Durante la sua vita, la Fondazione non può distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
ovvero siano effettuate a favore di altri Enti del III
settore (E.T.S.) che, per legge, statuto o regolamento,
abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione. =====

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse, così come previsto
dall'articolo 10. =====

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto
Finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri
dell'ente), dalla Relazione di missione che illustra le
poste di bilancio e dalla Relazione dei Sindaci. Ai sensi
dell'articolo 39 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio deve
contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate
ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione
dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. =====

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque
denominate sono inferiori a euro 220.000,00
(duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto come
rendiconto per cassa. =====

Il Bilancio deve essere depositato nel Registro Unico
Nazionale del III Settore nella sua articolazione competente
per territorio. =====

Se il complesso delle entrate supera euro 1.000.000
(unmilione) di euro, il bilancio, oltre che al Registro
predetto, deve essere pubblicato sul sito internet della
Fondazione, o della rete associativa alla quale aderisce,
rispettando le linee guida dettate dal Ministero del Lavoro.
La Fondazione, oltre agli adempimenti di cui sopra collegati
al bilancio, deve tenere: il libro degli associati o
aderenti; il libro delle assemblee del Comitato Promotore;
il libro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
dell'organo di controllo e dei revisori. I componenti il
Comitato Promotore hanno diritto di esaminare i detti libri,
previa richiesta al Consiglio direttivo. =====

La Fondazione si avvale in misura prevalente dell'apporto di
volontari i quali prestano la propria opera gratuitamente e
disinteressatamente. L'attività di volontariato non può
essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata. In ogni caso sono

vietati rimborsi di tipo forfettario. =====
Qualora non sia possibile avvalersi di volontari per ricoprire le cariche sociali, la Fondazione potrà far ricorso a professionisti la cui retribuzione dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 8 lettera b) del Codice del Terzo Settore. =====

===== TITOLO VII =====
===== CONTROLLO DEI CONTI =====

ART.13) Organo di controllo e revisore legale dei conti. ===
Il Comitato Promotore nomina l'organo di controllo collegiale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Le cause di decadenza o ineleggibilità alla relativa carica sono quelle previste dal codice civile (art. 2399). Lo stesso codice, all'art. 2397 (comma 2), stabilisce quali sono le categorie di soggetti che possono rivestire l'incarico. Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti deve possedere i requisiti di cui al suddetto art. 2397 c.c. comma 2. =====
Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme del D. Lvo 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli art. 5,6,7 e 8 del Codice del III Settore ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio sociale si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio. =====

L'organo di controllo può procedere in ogni momento anche a mezzo di un solo componente ad ispezioni e controlli chiedendo a tal fine al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento gestionale della Fondazione. =====
Qualora ricorrano le condizioni previste dell'art. 31 comma 1 Codice Terzo Settore la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti tra gli iscritti all'apposito registro. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio relativo al loro mandato. =
L'organo di controllo svolge, altresì, le funzioni di organo di controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del D.M. n. 176/2014. =====

===== TITOLO VIII =====
===== ESTINZIONE =====

ART.14) La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile e dal Codice del III Settore. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del

III settore o alla Fondazione Italia Sociale, il tutto ai
sensi delle vigenti leggi. =====

===== TITOLO IX =====

===== RINVIO =====

Art. 15) Per tutto quanto non regolato dal presente atto si
fa rinvio alla normativa vigente in materia. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Foggia, ventotto (28) novembre duemilaventitré (2023). =====

Giuseppe Oliva
Maria Laura Frasciunglio
Luca Di Neri

Luca Di Neri
Giuseppe Di Neri

Antonio Di Francesco

